

COMUNE DI MONTEVAGO

Provincia di Agrigento

Settore Finanziario

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Premessa

La presente nota integrativa viene redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 dall'allegato n. 4/1 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, relativo alla disciplina dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi.

Stante gli ampi contenuti dei documenti di bilancio 2020-2022, la nota integrativa dell'Ente si limita ad illustrare quelli elencati al punto 9.11 del principio contabile della programmazione sopra richiamato, laddove ne ricorrano i presupposti descrittivi.

Criteri di formulazione delle previsioni

Il bilancio è stato predisposto sulla base della situazione cognita al fine, nel pieno e imprescindibile rispetto delle previsioni di bilancio, di dare soddisfazione ai bisogni espressi dalla comunità amministrata.

Dette previsioni sono state iscritte facendo applicazione del nuovo principio contabile generale n.16 della competenza finanziaria, c.d. potenziata, in forza del quale *"tutte le obbligazioni giuridicamente attive e passive, che danno luogo ad entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza."*

Per quanto riguarda le previsioni di entrata le stesse sono state illustrate, sia nei loro importi che nei criteri utilizzati, all'interno del DUP al quale si rimanda.

Sul fronte delle spese, invece, meritevoli di attenzione sono gli stanziamenti di bilancio relativi al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) e quelli relativi alle spese potenziali.

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina

l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà, pertanto, un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

Nel rispetto della normativa richiamata, individuate le categorie di entrata di dubbia esigibilità, è stato effettuato il calcolo per ciascuna di esse della media tra gli incassi e gli accertamenti degli esercizi dal 2014 al 2018, secondo le tre diverse modalità previste dal principio contabile. Alla luce dei vari risultati ottenuti, l'Ente ha optato per la modalità di calcolo A (media semplice), in quanto le altre modalità avrebbero condotto in alcuni casi a risultati incongruenti.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata, per ciascuna tipologia di entrate, con il livello di dettaglio relativo al singolo capitolo, applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al completamento (ovvero alla differenza) a 100 delle medie semplici.

Nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile Allegato 4/2 nella determinazione del FCDE sono stati sommati agli incassi di competenza anche quelli avvenuti nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente. Le medie relative agli esercizi 2020 e 2022 sono state convenzionalmente considerate pari a quelle rilevate nel 2019, e lo stanziamento in spesa del FCDE nello schema di bilancio 2020-2022 è stato quantificato applicando le percentuali di accantonamento minimo.

Non si è ritenuto, in ragione della tipologia di entrate considerate e delle modalità di accertamento delle stesse, procedere ad accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità per quanto riguarda le entrate di parte capitale.

Nella seguente tabella è riportato il quadro riepilogativo del FCDE per il triennio 2020-2022:

DETERMINAZIONE FCDDE BILANCIO PREVISIONE 2020-2022						
Descrizione	Previsione	Previsione	Previsione			
	2020	2021	2022	2020 Accantonamento effettivo dell'ente 95%	2021 Accantonamento effettivo dell'ente 100	2022 Accantonamento effettivo dell'ente 100%
APPLICAZIONE M.S.						
110 – codice 1.01.01.51 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	351.000,00	351.000,00	351.000,00	229.880,43	241.979,40	241.2979,40
800 – codice 3.01.03.02 Fitti reali di fabbricati (alloggi popolari)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.167,14	2.281,20	2.281,20
810-codice 3.01.03.02 proventi affitti fondi rustici	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.625,36	1.710,90	1.710,90
820-codice 3.01.03.02 proventi affitto box mercato coperto	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.792,50	3.992,10	3.992,10
830-codice 3.01.03.02 proventi affitto locali centro sociale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	541,79	570,30	570,30
850-codice 3.01.02.01 proventi occupazione suolo pubblico	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.126,78	8.554,50	8.554,50
890-codice 3.01.03.02 canone gestione casa di riposo per anziani	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.334,28	4.562,40	4.562,40
TOTALE	389.000,00	389.000,00	389.000,00	250.468,28	263.650,80	263.650,80

Accantonamenti relativi a spese potenziali. Nella missione 20 (Fondi ed accantonamenti) Programma 3 (Altri Fondi) sono stati previsti i seguenti accantonamenti:

Descrizione	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Fondo contenzioso	30.000,00	0,00	0,00

Fondo rischi spese legali

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2 lettera h), è necessario, in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza, che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Tale fondo è stato costituito in quanto vi sono allo stato attuale cause in corso con significativa probabilità di soccombenza.

Elenco analitico delle quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione:

Allegato a) - Risultato presunto di amministrazione

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)**

Fondo Cassa al 1° gennaio 2019	€ 2.264.016,37
+ Riscossioni	€ 4.996.864,07
-Pagamenti	€ 4.376.130,14
Saldo di cassa al 31/12/2019	€ 2.884.750,30
+ Residui Attivi	€ 1.590.139,46
- Residui Passivi	€ 3.274.538,20
- Fondo pluriennale Vincolato	€ 199.052,49

A) Risultato di Amministrazione presunto al 31/12/2019

€ 1.001.299,07

Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019	93.021,98
Fondo contenzioso	263.633,88
B) Totale parte accantonata	356.655,86
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	139.034,88
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli da specificare	0,00
C) Totale parte vincolata	139.034,88
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata a investimenti	161.671,36
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	343.936,97

Se è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

Interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

In relazione all'elenco degli interventi programmati per spese di parte capitale si rimanda a quanto contenuto nel Documento Unico di Programmazione (DUP), con particolare riferimento alla programmazione dei lavori pubblici.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Nessuna garanzia principale o sussidiaria è prestata dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'ente non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale compreso enti ed organismi strumentali

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute in via diretta dal Comune di Montevago:

DENOMINAZIONE	Quota detenuta	n. azioni	Valore partecipazione
Ato idrico Agrigento n. 9 ---- in liquidazione è stato istituito per adempimenti di legge	0,630		
GAL Valle del Belice (autorizzata con deliberazione di C.C. n. 6 del 17.5.2016	4,08%	10 (n.1 quota da €. 200,00	€. 2.000,00
SRR ATO N. 11 Agrigento Ovest (Società per la regolamentazione del servizio gestione rifiuti)	2,329%		
Terre Sicane (società consortile) a L.R. (Delib. C. C. n. 64 del 27.8.1998)	10%		€. 10.329,14
SAMO AMBIENTE S.r.l.	31,64		€. 3.164,00
SO.GE.IR. S.p.A. – A.T.O. Rifiuti AG 1 in liquidazione	2,169		

Ricorrenza di entrate e spese

Il "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", allegato n.4/1 al d.lgs. n.118/2011, stabilisce, al punto 6.11.3, che la nota integrativa analizza l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Nello specifico le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata

ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) le accensioni di prestiti;
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- c) gli eventi calamitosi,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- e) gli investimenti diretti,
- f) i contributi agli investimenti.

Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali esercizio 2020

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.Lgs. N. 267/2000</i>	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA ANNO 2022
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	1.372.339,96	1.588.400,00	1.588.400,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	2.648.888,25	2.649.595,00	2.649.595,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	148.666,49	152.770,00	143.770,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	4.169.894,70	4.390.765,00	4.381.665,00

Altre informazioni

Situazione di cassa. Anche per gli enti locali la crisi economica ha aumentato le difficoltà di riscossione dei crediti. Il Comune di Montevago alla data odierna non è ricorso all'anticipazione di tesoreria stanziata in bilancio.

Considerato che il nuovo bilancio armonizzato ricostituisce le previsioni di cassa per l'esercizio di competenza, l'ente presenta un fondo di cassa iniziale dell'esercizio 2020 pari ad € 2.884.750,30 e, in considerazione della stima degli incassi € 26.622.418,96 e dei pagamenti € 25.336.199,44, si prevede un fondo di cassa finale presunto € 1.286.219,5299.034,87.

Tale previsione potrà essere suscettibile di variazioni, anche notevoli, in corso dell'anno.

Vincoli di finanza pubblica:

La semplificazione delle regole di finanza pubblica, stabilita nella legge di bilancio 2020 per gli enti locali, ha di fatto cancellato l'obbligo di allegare al bilancio di previsione 2020/2022 il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Bilancio Consolidato

Il comma 831 della legge di bilancio 2019 ha previsto l'abolizione dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato a carico dei Comuni fino a 5.000 abitanti.

Previsione esercizi successivi al 2020 (2021-2022).

Con il sistema armonizzato il bilancio per gli anni successivi al primo assume un'importanza maggiore che in passato poiché:

- ✓ l'esercizio provvisorio si basa sul secondo esercizio del bilancio e non sugli stanziamenti definiti dell'esercizio precedente;
- ✓ i nuovi principi contabili, in base ai quali accertamenti ed impegni si imputano negli esercizi in cui sono esigibili, richiedono maggiormente di impegnare il bilancio degli anni successivi;
- ✓ in un contesto di risorse in diminuzione, il bilancio 2020-2022 è in grado di evidenziare in anticipo le difficoltà che l'ente potrebbe incontrare in futuro e dovrebbe essere utilizzato in chiave programmatica per assumere decisioni e proporre soluzioni che comunque richiedono tempo per essere attuate;

Montevago 25/05/2020

**Il Responsabile del Settore Programmazione Finanziaria e
Gestione delle Risorse Umane**

